

Focus tematici

Prevenzione e contrasto alla violenza contro le bambine e le ragazze: un inquadramento normativo

Quello della violenza contro le bambine e le ragazze è un problema di ampia portata e molto complesso. Le dinamiche, gli sviluppi, i fattori che lo caratterizzano e le strategie di prevenzione si distinguono a seconda dell'età della vittima, del contesto nel quale il maltrattamento avviene e della relazione tra la vittima e l'autore della violenza.

La World Health Organization nel 2006 ha scomposto il tema in diverse tipologie, definendo il maltrattamento sui minori di età come «tutte le forme di maltrattamento fisico ed emotivo, l'abuso sessuale, l'incuria o il trattamento negligente nonché lo sfruttamento sessuale o di altro genere che provocano un danno reale o potenziale alla salute, alla sopravvivenza, allo sviluppo, o alla dignità del bambino, nell'ambito di una relazione di responsabilità, fiducia o potere»¹.

Il diritto alla protezione da ogni forma di violenza per i soggetti di minore età è garantito dalle leggi sui diritti umani. I bambini e le bambine sono riconosciuti come esseri umani particolarmente bisognosi di cura e assistenza. Per questo motivo è stato dedicato loro un trattato internazionale a tutela della loro persona e al fine di riconoscerli come soggetti di diritto capaci di pensiero e decisioni autonome.

Nel 1989, la [Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza](#), approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e resa esecutiva in Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176, ha permesso ai minori di età di affrancarsi da un mondo adultocentrico che vedeva nel minore un soggetto passivo da accudire ma non capace di avere posizioni indipendenti e assumere decisioni.

Da considerarsi come documento precursore in tema di infanzia e adolescenza, la Convenzione Onu rivolge la sua attenzione al tema della violenza contro le bambine e le ragazze (articolo 34) sollecitando gli Stati parte a impegnarsi per proteggere il minore di età da qualsivoglia forma di sfruttamento e violenza sessuale e incitandoli pertanto all'adozione di ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale.

Nel 2002 sono entrati in vigore anche i due protocolli opzionali alla Convenzione Onu, approvati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 maggio del 2000: il [Protocollo opzionale sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati](#) (*Optional Protocol on Children in Armed Conflict - OPAC*), e il [Protocollo opzionale sulla vendita di bambini, la prostituzione minorile e la pornografia rappresentante minori](#) (*Optional Protocol on the Sale of Children,*

¹ World Health Organization, (2006). *Preventing Child Maltreatment: a guide to taking action and generating evidence*, p. 7.

child prostitution and child pornography - OPSC)². Quest'ultimo richiede esplicitamente agli Stati parte di vietare la prostituzione di bambini, bambine, ragazzi e ragazze, di vigilare e di adottare tutte le misure necessarie per rafforzare la cooperazione internazionale mediante accordi mirati a prevenire, identificare, perseguire e punire i responsabili di atti connessi alla loro prostituzione.

La Convenzione Onu è certamente da considerarsi un pilastro nell'area dell'infanzia e dell'adolescenza, ma per quanto concerne la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le bambine e le ragazze, l'atto giuridico maggiormente incidente a livello internazionale è la [Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali](#), firmata a Lanzarote il 25 ottobre 2007 (nota come Convenzione di Lanzarote).

La Convenzione di Lanzarote contiene tutte le misure opportune per prevenire la violenza sessuale, proteggere i bambini e le bambine, perseguire i molestatori e promuovere i partenariati e le politiche partecipative. In particolare, si sofferma sulla selezione e formazione dei professionisti che sono in contatto con le persone minori di età, sull'educazione sessuale e sul raggiungimento di una maggiore consapevolezza, nonché su programmi di intervento per i potenziali perpetratori.

La Convenzione di Lanzarote, che è entrata in vigore il 1° luglio 2010, è il primo atto con il quale si prevede che gli abusi sessuali contro le persone minori di età sono da inquadrare come reati.

E oltre a regolare normativamente le fattispecie di reato più diffuse in questo settore, disciplina anche i casi di turismo sessuale e di *grooming* o *child grooming*³, derivato dal vocabolo inglese *groom*, vale a dire curare, prendersi cura, preparare una persona per uno scopo specifico.

Si tratta di un vero e proprio adescamento di minorenni, strutturato con svariate azioni volte a creare fiducia tramite una manipolazione psicologica, che permette di arrivare ad avere un completo controllo della situazione e del minorenne, per poi abusarne sessualmente.

L'Italia ha dato esecuzione alla Convenzione di Lanzarote con la [legge 1° ottobre 2012, n. 172, Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme](#)

² L'Italia li ha ratificati con legge 11 marzo 2002, n. 146, *Ratifica ed esecuzione dei protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre 2000.*

³ Il primo Paese europeo a introdurre il *grooming* come reato è stato il Regno Unito.

di adeguamento dell'ordinamento interno inserendo nel codice penale l'articolo 609 *undecies* che punisce con la pena della reclusione da 1 a 3 anni chiunque adesci un minore di anni 16.

Laddove per adescamento si intende «qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore di età attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione». Inoltre, perché il reato si configuri, non è necessario che l'adescamento di realizzi, perché con la presente norma il legislatore ha voluto punire l'intenzione e lo scopo di instaurare un rapporto di fiducia con un minore di anni 16 purché finalizzato ad atti sessuali. La questione è stata anche ribadita in una sentenza della Corte di Cassazione ([Cassazione penale, sezione III, 13 luglio 2020, n. 25431](#)) nella quale si specifica che «il dolo, nel reato previsto e punito dall'articolo 609-*undecies*, non deve avere ad oggetto solamente l'attività di adescamento del minore, ma deve riguardare anche la finalità specifica cui siffatto adescamento è strumentale, cioè la perpetrazione in danno del minore stesso di uno dei reati specificamente elencati nella parte iniziale dell'articolo 609-*undecies* c.p.».

Nel novero delle varie forme di violenza, la Corte di Cassazione in un'altra sentenza ([Cassazione penale, sezione III, 8 settembre 2020, n. 25266](#)) ha sancito le differenze tra violenza sessuale e adescamento: si integra il reato di violenza sessuale (articolo 609 *bis* codice penale) commessa mediante strumenti telematici di comunicazione a distanza, pur in assenza di contatto fisico con la vittima, tutte le volte in cui gli atti sessuali coinvolgono la «corporeità sessuale della persona offesa» e siano finalizzati e idonei a nuocere alla libertà individuale. In siffatto contesto, è opportuno rammentare che l'articolo 609 *sexies* codice penale stabilisce che il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile: nei casi di adescamento online, sussiste la concreta possibilità che l'agente non sia a conoscenza della reale età della vittima (perché questa potrebbe mentire) e, quindi, potrebbe invocare l'ignoranza inevitabile.

Altro trattato internazionale di ampia portata deputato ad affrontare questo tema così complesso è la [Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica](#), nota come Convenzione di Istanbul. Adottata dal Consiglio d'Europa nel 2011, si afferma come strumento di elevato impatto definendo per la prima volta la violenza contro le donne come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione. Ricomprendendo tra le destinatarie anche le ragazze minori di anni 18 (articolo 3, lettera f), e riconoscendo che le donne e le ragazze

sono maggiormente esposte al rischio di subire violenza di genere rispetto agli uomini, la Convenzione di Istanbul si applica a tutte le forme di violenza tra cui la violenza domestica, le molestie sessuali, lo stupro, il matrimonio forzato, i delitti commessi in nome del cosiddetto onore e le mutilazioni genitali femminili.

La Convenzione mira a prevenire la violenza, proteggere le vittime e perseguire gli aggressori a livello penale. Inoltre, esorta i firmatari ad adeguare le leggi nazionali in vista di una più stretta osservanza della Convenzione.

Al fine di monitorare l'applicazione della Convenzione di Istanbul in tutti i Paesi che l'hanno ratificata, il Consiglio d'Europa ha costituito un organismo indipendente di controllo dei diritti umani costituito da un gruppo di esperte sulla violenza contro le donne (GREVIO - Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence) che nel 2005 ha avviato una procedura di monitoraggio e valutazione dell'applicazione della Convenzione di Istanbul. A seguito della prima procedura di valutazione (di base), il 13 gennaio 2020 è stato pubblicato il primo rapporto delle esperte del GREVIO sullo stato di applicazione, in Italia, della Convenzione di Istanbul. Il rapporto del 2020, che sulla scia di quanto specificato dalla stessa Convenzione internazionale utilizza il termine vittima per indicare donne o ragazze vittime di violenza, propone di rafforzare l'attuazione delle misure previste dalla Convenzione di Istanbul.

Viene dato riconoscimento a una serie di riforme legislative che hanno potenziato le capacità delle autorità di compiere passi in avanti nell'attuazione e messa in pratica degli obiettivi proposti.

Pur riconoscendo il lavoro compiuto per la promozione dell'uguaglianza di genere, rileva la preoccupazione in merito a come i diversi approcci adottati nell'applicazione delle normative abbiano portato a delle condizioni diverse di accesso al finanziamento statale e a delle disparità nella qualità di erogazione del servizio.

L'Italia ha ratificato la Convenzione di Istanbul con la [legge 27 giugno 2013, n. 77, Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011](#), dichiarando apertamente di seguire la linea della prevenzione della violenza, protezione delle vittime e perseguimento dei reati.

A tal fine, il legislatore è intervenuto nel 2019 per lo sviluppo di un quadro legislativo sul tema maggiormente solido e reattivo, emanando la [legge 19 luglio 2019, n. 69, Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere](#) (nota come Codice

rosso) finalizzata a potenziare la tutela delle vittime dei reati di violenza domestica e di genere intervenendo, in particolare, sul codice penale - con l'introduzione di quattro nuovi delitti - e sul codice di procedura penale - con modifiche volte a velocizzare l'instaurazione del procedimento penale per i delitti di violenza domestica e di genere, con accelerazione dell'eventuale adozione di provvedimenti a protezione delle vittime.

Si ricorda, in ultimo, la [legge 5 maggio 2022, n. 53, Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere](#), che ha potenziato la raccolta di dati statistici sulla violenza di genere.